




REPUBBLICA ITALIANA

**COMANDO MILITARE ESERCITO
"VENETO"**



REGIONE DEL VENETO



DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA POLIGONO DI VAL GALLINA

D.Lgs. N. 66 /1990

**DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
VAL GALLINA**

DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA A FUOCO
DENOMINATA "VAL GALLINA"

Il Comando Militare Esercito "Veneto" e la Regione del Veneto rispettivamente rappresentati dal **Gen.D. Enrico PINO**, Comandante del Comando Militare Esercito "Veneto" e dal **Dott. _____**, Presidente/Assessore _____, giusta la delibera della Giunta Regionale n. _____ in data _____

Visto: art. 322, 7° comma del D.Lgs. n. 66/1990, ex Legge 24 dicembre 1976, n. 898 così come integrato dall'art. 1, 5° comma della Legge 2 maggio 1990, n. 104, che demanda alla Regione del Veneto e all'Autorità Militare la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree;

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel Poligono denominato "**VAL GALLINA**" sito nei Comuni di **SOVERZENE** e di **LONGARONE**.

Vista: la valutazione di incidenza ambientale redatta ai sensi della direttiva "habitat" 92/43/CEE e DPR 357/1997 e S.M.I..

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso per l'area addestrativa a fuoco denominata "**VAL GALLINA**".

ART. 1

(Sfera di applicazione e durata del disciplinare)

1. Il presente disciplinare d'uso si applica nell'area addestrativa denominata poligono di "**VAL GALLINA**" ed evidenzia nella carta topografica I.G.M. a scala 1 : 50.000 allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha durata di **5 anni** e decorre dal giorno successivo della sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

ART. 2

(Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa)

1. Il Comando Militare Esercito "Veneto" dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Julia"** in Udine. Ogni eventuale mutamento dell'Ente, anche se conseguente a ristrutturazione, accorpamento o trasferimento dello stesso, deve essere notificato all'Amministrazione Regionale e a quelle dei Comuni di **SOVERNZE** e di **LONGARONE** a mezzo raccomandata A.R. .

2. Il Comando Militare Esercito "Veneto" dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono: **reparti dipendenti dal Comando Truppe Alpine**; la surriferita individuazione dei soggetti fruitori non preclude peraltro la possibilità, per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia, dando peraltro tempestiva notizia di tale eventualità al Comitato Misto Paritetico di cui all'art. 322 del D.Lgs. n. 66/1990 fermi restando in ogni caso i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3.

ART. 3

(Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa)

1. Il Comando Militare Esercito "Veneto" impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico e comunque per non più di **55 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del D.Lgs. n. 66/1990 (decretazione d'urgenza).
2. Periodi ed orari di utilizzazione: da **5 a 8 giorni feriali al mese dalle 07.00 alle 22.00**, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.

ART. 4

(Modalità di utilizzazione del poligono)

1. Il Comando Militare Esercito "Veneto" impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa alla scrupolosa osservanza degli itinerari d'accesso indicati nella documentazione topografica di cui all'art. 1.
2. Tipo di unità: **appiedate**.
3. Livello massimo dell'unità: **compagnia**;
4. Livello massimo dell'armamento impiegabile e relativo munizionamento (riferito all'ampiezza dell'area interdetta): **bomba a mano**.
5. Quantitativo massimo dell'esplosivo impiegabile: **200 gr.** .
6. Limitazioni particolari: **sono esclusi i mesi di luglio ed agosto durante il quale il poligono non viene utilizzato**.
7. Ai possibili inconvenienti in materia d'incendi derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio prevedendo contatti con gli organi competenti del Corpo Forestale Regionale ed organizzando un servizio antincendio in loco dettagliato nel Regolamento d'uso del poligono.
8. Il Comando Militare Esercito "Veneto" si impegna a divulgare le presenti norme con l'inserimento delle stesse nel Regolamento d'uso del poligono al quale tutto il personale nell'area addestrativa deve attenersi.
9. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con i Comuni interessati, sentito il Comitato Misto Paritetico.

ART. 5

(Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani)

Il Comando Militare Esercito "Veneto" si impegna, tramite l'Ente gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri, previ accordi con l'Amministrazione interessata.

ART. 6

(Reclami e danni)

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. Nulla è innovato per la procedura di liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative; pertanto gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi possibilmente entro 15 giorni, alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni della Brigata Alpina "Julia"**.

ART. 7

(Riserva per interventi da effettuare sul territorio)

1. Il Comando Militare Esercito "Veneto" si impegna ad esaminare la possibilità di rivedere, su richiesta della Regione del Veneto, le clausole del disciplinare d'uso del poligono di **VAL GALLINA**, anche prima della sua scadenza, nel caso in cui l'ambito fosse interessato da norme specifiche di tutela contenute nella pianificazione territoriale regionale, o le manovre di addestramento fossero di intralcio alle iniziative in atto intese alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente.
2. Qualora l'area del poligono dovesse essere interessata a programmi di valorizzazione della zona tali da compromettere la possibilità di esecuzione delle attività a fuoco, il Comando Militare Esercito "Veneto" si impegna ad esaminare, in sede di Comitato Misto Paritetico, zone idonee in ambito Regione Veneto allo svolgersi delle attività addestrative effettuate nel citato poligono al fine del suo trasferimento.

ART. 8

(Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione)

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte dalle parti.
2. Il Comando Militare Esercito "Veneto" invierà copia del disciplinare d'uso all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché al Comando dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato ed al Comando o distaccamento dei VV.FF. competenti per territorio.
3. A sua volta la Regione del Veneto invierà copia del medesimo disciplinare alle Amministrazioni comunali di **SOVERZENE** e di **LONGARONE**, nonché alla Comunità Montana, all'A.S.L. ed alla stazione del Corpo Forestale Regionale competente per territorio.


Redatto e sottoscritto in **VENEZIA**, addì

**PER IL COMANDO MILITARE ESERCITO
"VENETO"**

Il Comandante
Gen. D. Enrico PINO

PER LA REGIONE DEL VENETO


Presidente/ Assessore






REPUBBLICA ITALIANA

**COMANDO MILITARE ESERCITO
"VENETO"**



REGIONE DEL VENETO



DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA POLIGONO DI VAL D'OTEN

D.Lgs. N. 66 /1990

**DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI

VAL D'OTEN**

DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA A FUOCO
DENOMINATA "VAL D'OTEN"

Il Comando Militare Esercito "Veneto" e la Regione del Veneto rispettivamente rappresentati dal **Gen.D. Enrico PINO**, Comandante del Comando Militare Esercito "Veneto" e dal **Dott.** _____, Presidente/Assessore _____, giusta la delibera della Giunta Regionale n. _____ in data _____

Visto: art. 322, 7° comma del D.Lgs. n. 66/1990, ex Legge 24 dicembre 1976, n. 898 così come integrato dall'art. 1, 5° comma della Legge 2 maggio 1990, n. 104, che demanda alla Regione del Veneto e all'Autorità Militare la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree;

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel Poligono denominato "**VAL D'OTEN**" sito nei Comuni di **CALALZO DI CADORE** ed **AURONZO DI CADORE**.

Vista: la valutazione di incidenza ambientale redatta ai sensi della direttiva "habitat" 92/43/CEE e DPR 357/1997 e S.M.I..

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso per l'area addestrativa a fuoco denominata "**VAL D'OTEN**".

ART. 1

(Sfera di applicazione e durata del disciplinare)

1. Il presente disciplinare d'uso si applica nell'area addestrativa denominata poligono di "**VAL D'OTEN**" ed evidenzia nella carta topografica I.G.M. a scala 1 : 50.000 allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha durata di **5 anni** e decorre dal giorno successivo della sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

ART. 2

(Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa)

1. Il Comando Militare Esercito "Veneto" dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Julia"** in Udine. Ogni eventuale mutamento dell'Ente, anche se conseguente a ristrutturazione, accorpamento o trasferimento dello stesso, deve essere notificato all'Amministrazione Regionale e a quelle dei Comuni di **CALALZO DI CADORE** e **AURONZO DI CADORE** a mezzo raccomandata A.R. .

2. Il Comando Militare Esercito "Veneto" dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono: **Reparti dipendenti dal Comando Truppe Alpine, unità dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e del Corpo Forestale dello Stato**; la surriferita individuazione dei soggetti fruitori non preclude peraltro la possibilità, per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia, dando peraltro tempestiva notizia di tale eventualità al Comitato Misto Paritetico di cui all'art. 322 del D.Lgs. n. 66/1990 fermi restando in ogni caso i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3.

ART. 3

(Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa)

1. Il Comando Militare Esercito "Veneto" impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico e comunque per non più di **55 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del D.Lgs. n. 66/1990 (decretazione d'urgenza).
2. Periodi ed orari di utilizzazione: da **5 a 8 giorni feriali al mese dalle 07.00 alle 22.30, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.**

ART. 4

(Modalità di utilizzazione del poligono)

1. Il Comando Militare Esercito "Veneto" impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa alla scrupolosa osservanza degli itinerari d'accesso indicati nella documentazione topografica di cui all'art. 1.
2. Tipo di unità: **appiedate.**
3. Livello massimo dell'unità: **plotone.**
4. Livello massimo dell'armamento impiegabile e relativo munizionamento (riferito all'ampiezza dell'area interdetta): **mitragliatrici cal. 7,62 e cal. 5.56 con munizionamento ordinario, mortai da 81 e da 120 mm. e sistema d'arma "Folgore".**
5. Quantitativo massimo dell'esplosivo impiegabile: **3 kg. .**
6. Limitazioni particolari: **sono esclusi i mesi di luglio ed agosto durante i quali il poligono non viene utilizzato.**
7. Ai possibili inconvenienti in materia d'incendi derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio prevedendo contatti con gli organi competenti del Corpo Forestale Regionale ed organizzando un servizio antincendio in loco dettagliato nel Regolamento d'uso del poligono.
8. Il Comando Militare Esercito "Veneto" si impegna a divulgare le presenti norme con l'inserimento delle stesse nel Regolamento d'uso del poligono al quale tutto il personale nell'area addestrativa deve attenersi.
9. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con i Comuni interessati, sentito il Comitato Misto Paritetico.

ART. 5

(Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani)

Il Comando Militare Esercito "Veneto" si impegna, tramite l'Ente gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri, previ accordi con l'Amministrazione interessata.

ART. 6

(Reclami e danni)

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. Nulla è innovato per la procedura di liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative; pertanto gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi possibilmente entro 15 giorni, alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni della Brigata Alpina "Julia"**.

ART. 7

(Riserva per interventi da effettuare sul territorio)

1. Il Comando Militare Esercito "Veneto" si impegna ad esaminare la possibilità di rivedere, su richiesta della Regione del Veneto, le clausole del disciplinare d'uso del poligono di **VAL D'OTEN**, anche prima della sua scadenza, nel caso in cui l'ambito fosse interessato da norme specifiche di tutela contenute nella pianificazione territoriale regionale, o le manovre di addestramento fossero di intralcio alle iniziative in atto intese alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente.
2. Qualora l'area del poligono dovesse essere interessata a programmi di valorizzazione della zona tali da compromettere la possibilità di esecuzione delle attività a fuoco, il Comando Militare Esercito "Veneto" si impegna ad esaminare, in sede di Comitato Misto Paritetico, zone idonee in ambito Regione Veneto allo svolgersi delle attività addestrative effettuate nel citato poligono al fine del suo trasferimento.

ART. 8

(Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione)

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte dalle parti.
2. Il Comando Militare Esercito "Veneto" invierà copia del disciplinare d'uso all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché al Comando dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia dello Stato ed al Comando o distaccamento dei VV.FF. competenti per territorio.
3. A sua volta la Regione del Veneto invierà copia del medesimo disciplinare alle Amministrazioni comunali di **CALALZO DI CADORE** e di **AURONZO DI CADORE**, nonché alla Comunità Montana, all'A.S.L. ed alla stazione del Corpo Forestale Regionale competente per territorio.


Redatto e sottoscritto in **VENEZIA**, addi _____,

**PER IL COMANDO MILITARE ESERCITO
"VENETO"**

PER LA REGIONE DEL VENETO

Il Comandante
Gen. D. Enrico PINO

Presidente/Assessore







REPUBBLICA ITALIANA

**COMANDO MILITARE ESERCITO
"VENETO"**

REGIONE DEL VENETO



DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA POLIGONO DI M. SERVA NORD

**DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI

M. SERVA NORD**

D.Lgs. N. 66 /1990

DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA A FUOCO
DENOMINATA "MONTE SERVA NORD"

Il Comando Militare Esercito "Veneto" e la Regione del Veneto rispettivamente rappresentati dal **Gen.D. Enrico PINO**, Comandante del Comando Militare Esercito "Veneto" e dal **Dott. _____**, Presidente/Assessore _____, giusta la delibera della Giunta Regionale n. _____ in data _____

Visto: art. 322, 7° comma del D.Lgs. n. 66/1990, ex Legge 24 dicembre 1976, n. 898 così come integrato dall'art. 1, 5° comma della Legge 2 maggio 1990, n. 104, che demanda alla Regione del Veneto e all'Autorità Militare la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree;

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel Poligono denominato "**MONTE SERVA NORD**" sito nei Comuni di **LONGARONE** e di **PONTE NELLE ALPI**;

Vista: la valutazione di incidenza ambientale redatta ai sensi della direttiva "habitat" 92/43/CEE e DPR 357/1997 e S.M.I..

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso per l'area addestrativa a fuoco denominata "**MONTE SERVA NORD**".

ART. 1

(Sfera di applicazione e durata del disciplinare)

1. Il presente disciplinare d'uso si applica nell'area addestrativa denominata poligono di "**MONTE SERVA NORD**" ed evidenzia nella carta topografica I.G.M. a scala 1 : 50.000 allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha durata di 5 anni e decorre dal giorno successivo della sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

ART. 2

(Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa)

1. Il Comando Militare Esercito "Veneto" dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Julia"** in Udine. Ogni eventuale mutamento dell'Ente, anche se conseguente a ristrutturazione, accorpamento o trasferimento dello stesso, deve essere notificato all'Amministrazione Regionale e a quelle dei Comuni di **LONGARONE** e di **PONTE NELLE ALPI** a mezzo raccomandata A.R. .

2. Il Comando Militare Esercito "Veneto" dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono: **Reparti dipendenti dal Comando Truppe Alpine, unità dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato**; la surriferita individuazione dei soggetti fruitori non preclude peraltro la possibilità, per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia, dando peraltro tempestiva notizia di tale eventualità al Comitato Misto Paritetico di cui all'art. 322 del D.Lgs. n. 66/1990 fermi restando in ogni caso i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3.

ART. 3

(Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa)

1. Il Comando Militare Esercito "Veneto" impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico e comunque per non più di **55 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del D.Lgs. n. 66/1990 (decretazione d'urgenza).
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **da 5 a 8 giorni feriali al mese dalle 07.00 alle 22.30, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.**

ART. 4

(Modalità di utilizzazione del poligono)

1. Il Comando Militare Esercito "Veneto" impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa alla scrupolosa osservanza degli itinerari d'accesso indicati nella documentazione topografica di cui all'art. 1.
2. Tipo di unità: **appiedate.**
3. Livello massimo dell'unità: **compagnia:**
4. Livello massimo dell'armamento impiegabile e relativo munizionamento (riferito all'ampiezza dell'area interdetta): **mitragliatrici cal. 7,62 e cal. 5,56 con munizionamento ordinario.**
5. Quantitativo massimo dell'esplosivo impiegabile: **200 gr. .**
6. Limitazioni particolari: allo scopo di non interdire la parte alta della valle durante la stagione turistica ed agricola, **sono esclusi i mesi di luglio ed agosto durante il quale il poligono non viene utilizzato.**
7. Ai possibili inconvenienti in materia d'incendi derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - **in materia di traffico:** mantenendo fra gli automezzi in movimento sulla SS51 una distanza interveicolare non inferiore a m. 100;
 - **in materia di incidenti:** prevedendo contatti con gli organi competenti del Corpo Forestale Regionale ed organizzando un servizio antincendio in loco dettagliato nel Regolamento d'uso del poligono.
8. Il Comando Militare Esercito "Veneto" si impegna a divulgare le presenti norme con l'inserimento delle stesse nel Regolamento d'uso del poligono al quale tutto il personale nell'area addestrativa deve attenersi.
9. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con i Comuni interessati, sentito il Comitato Misto Paritetico.

ART. 5

(Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani)

Il Comando Militare Esercito "Veneto" si impegna, tramite l'Ente gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri, previ accordi con l'Amministrazione interessata.

ART. 6

(Reclami e danni)

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. Nulla è innovato per la procedura di liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative; pertanto gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi possibilmente entro 15 giorni, alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni della Brigata Alpina "Julia"**.

ART. 7

(Riserva per interventi da effettuare sul territorio)

1. Il Comando Militare Esercito "Veneto" si impegna ad esaminare la possibilità di rivedere, su richiesta della Regione del Veneto, le clausole del disciplinare d'uso del poligono di **MONTE SERVA NORD**, anche prima della sua scadenza, nel caso in cui l'ambito fosse interessato da norme specifiche di tutela contenute nella pianificazione territoriale regionale, o le manovre di addestramento fossero di intralcio alle iniziative in atto intese alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente.
2. Qualora l'area del poligono dovesse essere interessata a programmi di valorizzazione della zona tali da compromettere la possibilità di esecuzione delle attività a fuoco, il Comando Militare Esercito "Veneto" si impegna ad esaminare, in sede di Comitato Misto Paritetico, zone idonee in ambito Regione Veneto allo svolgersi delle attività addestrative effettuate nel citato poligono al fine del suo trasferimento.

ART. 8

(Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione)

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte dalle parti.
2. Il Comando Militare Esercito "Veneto" invierà copia del disciplinare d'uso all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché al Comando dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia dello Stato ed al Comando o distaccamento dei VV.FF. competenti per territorio.
3. A sua volta la Regione del Veneto invierà copia del medesimo disciplinare alle Amministrazioni comunali di **LONGARONE** e di **PONTE NELLE ALPI**, nonché alla Comunità Montana, all'A.S.L. ed alla stazione del Corpo Forestale Regionale competente per territorio.

Redatto e sottoscritto in **VENEZIA**, addì _____,

**PER IL COMANDO MILITARE ESERCITO
"VENETO"**

PER LA REGIONE DEL VENETO

Il Comandante
Gen. D. Enrico PINO

Presidente/Assessore

